Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela

Rep. N. 445 /2023

Reg. Concessioni N.01/2023

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della "**Lega Navale Italiana Sezione Palermo**" avente ad oggetto il rinnovo e la contestuale unificazione delle licenze n. 18/11 e n. 13/12, allo scopo di utilizzare, rispettivamente, mq 1.317,00 di specchio acqueo per l'uso di una porzione di pontile galleggiante per l'ormeggio delle imbarcazioni degli associati e l'uso di un manufatto di mq 29,16 da utilizzare come club house, entrambi siti presso l'emiciclo della Cala (lato sud).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaeventitre il giorno diciotto del mese di gennaio (18.01.2023) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorita' sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a il , C.F.: la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott.

Pasqualino Monti nato a , il , C.F.: giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevita'' "AdSP", "Autorita'"" o "Ente";

- da una parte –

- Il dott. , nato a il , C.F.: il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, della **"Lega Navale Italiana Sezione Palermo",** con sede in Palermo, nella via Marinai Alliata n. 4/C, C.F. 04402740825, pec: palermopec@leganavale.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'Assemblea dei soci dell'08.09.2020, chiamata per brevita' anche "Concessionario".

- dall'altra parte –

Detti comparenti, della cui identita' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella

circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;

- il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili;
- con istanza del 13.07.2021 la "Lega Navale Italiana Sezione Palermo" ha presentato istanza di concessione demaniale marittima (prot. AdSP n.11379 del 14.07.2021) ai sensi dell'art. 36 cod. nav., avente ad oggetto il rinnovo e la contestuale unificazione delle licenze n. 18/11 e n. 13/12, allo scopo di utilizzare, rispettivamente, mq 1.317,00 di specchio acqueo per l'uso di una porzione di pontile galleggiante per l'ormeggio delle imbarcazioni degli associati e l'uso di un manufatto di mq 29,16 da utilizzare come club house, entrambi siti presso l'emiciclo della Cala (lato sud), per la durata di anni quattro, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. n. 12685 del 16.08.2021) e della Capitaneria di Porto di Palermo (prot. AdSP n. 15892 del 22.10.2021);

- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 27 del 18.11.2021;
- con determina del 12.01.2021 la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana ha determinato il cambio di denominazione della Sezione di Palermo Centro in Sezione di "Palermo" a partire dalla data della medesima determina;
- con nota prot. n. 1529 del 30.01.2020 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della "Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che con nota prot. n. 406 del 11.01.2022 e' pervenuta l'informazione antimafia;
- che il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 12.000,00 (euro dodicimila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di polizza fideiussoria n. 2022.13.6636296, emessa dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., in data 04.11.2022;
- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 19.12.2022 (prot. AdSP n. 19752/22) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibile;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 146/21 (convertito con l n. 215/21) all'art. 199, comma 3, lett. b del D.L. n. 34/20 (convertito con l. n. 77/20), che prevede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla **"Lega Navale Italiana Sezione Palermo",** come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **il rinnovo e la contestuale unificazione delle licenze n. 18/11 e n. 13/12, allo scopo di utilizzare, rispettivamente, mq 1.317,00 di specchio acqueo per l'uso di una porzione di pontile galleggiante per l'ormeggio delle imbarcazioni degli associati e l'uso di un manufatto di mq 29,16 da utilizzare**

come club house, entrambi siti presso l'emiciclo della Cala (lato sud), porto di Palermo meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto **la lettera "A" .**

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di anni 5 (cinque) **a decorrere dal 01.01.2022 e con scadenza 31.12.2026 (**di cui anni 1 (uno) per effetto della proroga ex lege ed anni 4 (quattro) a titolo di rinnovo della licenza n. 18/11 e n. 13/12), nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro **32.417,42 (trentaduemilaquattrocentodiciasette,42),** di cui euro 5.397,50 (euro ciinquemilatrecentonovantasette,50) a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2022, euro 6.754,98 (euro seimilasettecentocinquantaquattro,98) a titolo di canone demaniale per l'anno 2023 ed euro 6.754,98 (euro seimilasettecentocinquantaquattro,98) a titolo di canone demaniale intero provvisorio per gli anni, 2024, 2025 e 2026.

Con la presente si da' atto che il concessionario ha corrisposto il canone relativo all'anno 2022, pari ad euro 5.397,50 (euro ciinquemilatrecentonovantasette,50) come da ricevuta dell'AdSP n. 3831 del 16.09.2022

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2024, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra' dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate ne periodo di validita' del presente atto.

Art. 4) Deposito cauzionale e Garanzie Assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione si da atto che il concessionario ha prodotto la polizza fideiussoria n. 2022.13.6636295, emessa dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., in data 04.11.2022, dell'importo euro 12.000,00 (euro dodicimila,00), con scadenza il 31.12.2027.

La "Lega Navale Italiana Sezione Palermo" si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne' variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne' in tutto ne' in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne' destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne' infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne' recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonche' dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita' in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorita' ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, previa regolarizzazione catastale, se dovuta.

La presente concessione e' subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- che il concessionario si impegni a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- che durante l'occupazione il concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che il richiedente provveda a delimitare lo specchio acqueo di cui alla concessione in oggetto con apposite boe, se necessario anche luminose;
- le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dello specchio acqueo in concessione senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;
- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati per consentire l'esecuzione di lavori e/o operazioni portuali sulla banchina;

- che il concessionario provveda a installare appositi dispositivi idonei a segnalare, nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilita', gli ostacoli eventualmente presenti nello specchio acqueo in concessione (boe catarifrangenti, boe luminose, etc.);

- che il concessionario si obblighi a rimettere in pristino stato lo specchio acqueo assentito in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature, e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' di Sistema Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione o anticipatamente in caso di revoca;

- che l'utilizzo dello specchio acqueo assentito sia effettuato nel pieno rispetto del piano di ormeggio predisposto dallo stesso Ente, con l'ulteriore precisazione che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dei posti barca del predetto piano di ormeggio senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito e alla manovra delle imbarcazioni;

- il concessionario e' tenuto a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo, "O.S.P. S.r.l.", secondo le modalita' approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;

- limitatamente all'utilizzo della Club House il concessionario entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto dovra' procedere alla catastazione dell'immobile e contestuale intestazione con le seguenti modalita': "DEMANIO PUBBLICO DELLO

STATO – RAMO MARINA MERCANTILE", con sede in Roma (RM), C.F. 97905230583, con diritto reale "PROPRIETA' PER L'AREA" – quota 1/1 - e al concessionario "Lega Navale Italiana Sezione Palermo", C.F. 04402740825 con diritto reale "USUARIO" – quota 1;

- che il concessionario, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del manufatto, provveda a propria cura e spese a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all'Ufficio competente dell'AdSP copia dei suddetti documenti ed altresi' ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;

- che il concessionario provveda a propria cura e spese alla realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, antincendio, etc.) in conformita' alle regole dell'arte ed alla specifica normativa vigente in materia ed altresi' a produrre le relative "Dichiarazione di conformita'" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;

- che il concessionario provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento alla D. M. 37/2008;

- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia alle condizioni/prescrizioni contenute nella licenza n. 18/11 e n. 13/12 nonché agli

obblighi del concessionario previsti nel Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a

rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o

situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La societa' si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa

derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 9) Elezione di Domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la "Lega Navale Italiana Sezione Palermo", elegge domicilio in Palermo via Marinai Alliata n. 4/C, pec: palermopec@leganavale.it.

Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante

l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 18 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 18 gennaio 2023

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

"Lega Navale Sezione Palermo"

Dott. n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).